

Sentenza n. 239/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

BORELLI Elisa Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32780** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 80324, reso da **Vitetti Luigi** (C.F. VTTLGU67L16F839X), quale consegnatario di carte valori (carte di identità) del Ministero dell'Interno – Prefettura di Padova per l'esercizio 2022, depositato il giorno 13 aprile 2023;

Visti gli atti e i documenti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2026, tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Chiara Grella, data per letta la relazione del Magistrato relatore Daniela Alberghini, il Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino, nessuno per l'agente, come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione n. 35 del 12 febbraio 2026, il Magistrato istruttore dei conti degli agenti degli uffici periferici delle Amministrazioni statali operanti nel territorio della Provincia di Padova ha deferito al Collegio il conto n.80324

reso in data 13 aprile 2023 da Luigi Vitetti, consegnatario di carte valori (carte di identità) del Ministero dell'Interno – Prefettura di Padova, avendo rilevato che il nominato Dirigente dell'Area 3 aveva svolto in via di fatto le funzioni di agente contabile addetto alla gestione delle carte d'identità per l'intero esercizio 2022.

Il Magistrato, dando atto che l'esame formale del conto non presentava criticità, lo deferiva al Collegio ai sensi dell'art. 145 c.g.c. in quanto nel corso dell'istruttoria era emerso che, sebbene risultasse in atti la dichiarazione della Prefettura di Padova attestante l'assenza di sub-agenti nella gestione delle carte, vi erano tuttavia documenti contabili sottoscritti da soggetti diversi dal titolare della gestione, circostanza che induceva a ritenere che alla gestione avessero partecipato, oltre all'agente Vitetti, firmatario del conto giudiziale, anche altri soggetti che avevano materialmente sottoscritto la documentazione giustificativa delle movimentazioni contabili.

Rappresentava, inoltre, che con riferimento alla medesima tipologia di gestione relativa a un periodo precedente (giudizio n. 32493), la Sezione giurisdizionale per il Veneto aveva accertato l'esistenza "di una gestione plurisoggettiva sussumibile nel modello legale disciplinato dall'art. 192 del R.D. n. 827/1924" (Sez. Giur. Veneto, sent. n. 441/2025).

Rilevava, infine, l'omesso deposito della relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139, comma 2, c.g.c. in merito al quale l'Amministrazione aveva precisato di aver provveduto ad individuare l'organo competente solo dal 2024.

Con decreto del Presidente della Sezione in data 3 marzo 2026, veniva

fissata l'udienza del 11 giugno 2026 per la trattazione del giudizio.

La relazione di deferimento ed il decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati all'agente in data 30 marzo 2026.

In data 6 maggio 2026, la Prefettura di Padova depositava una memoria con la quale ribadiva che la gestione era stata effettuata, senza la presenza di sub-agenti, dal dr. Luigi Vitetti quale agente di fatto, in assenza di un formale decreto di nomina. La circostanza che un funzionario dell'ufficio avesse, in situazioni di temporaneo impedimento dell'agente, distribuito alcune carte di identità non costituiva assunzione della gestione, ma mera attività materiale di supporto.

All'udienza del giorno 11 giugno 2026, il rappresentante del Pubblico Ministero, nessuno presente per l'agente, concludeva come da verbale.

DIRITTO

1.Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale, relativo alla gestione del consegnatario di stampati a rigoroso rendiconto (carte di identità), reso da Luigi Vitetti, del Ministero dell'Interno -Prefettura di Padova, per l'esercizio 2022.

Il conto, redatto su un modello conforme al mod. 65- Ramo U.T.G., è sottoscritto in data 17 gennaio 2023 dall'agente e parificato in data 16 febbraio 2023 dal dr. Paolo Savaris, "funzionario addetto alla parifica". In data 22 marzo 2023 la Ragioneria Territoriale dello Stato ha apposto il visto di regolarità.

Il dr. Vitetti ha assunto la qualità di agente contabile in via di fatto.

Come precisato dall'Amministrazione in esito alla richiesta di trasmissione del provvedimento di nomina dell'agente: "*Il conto giudiziale risulta essere*

firmato dal dr. Luigi VITETTI, dirigente reggente responsabile dell'Area 3 della Prefettura di Padova in quanto, come già in tutti i precedenti conti giudiziali resi da questa Prefettura tramite la RTS e di cui codesta Corte ha riconosciuto regolare la gestione e proposto l'approvazione, non era stata ancora formalizzata la figura dell'agente contabile" (nota prot. n. 11304/2024).

2. L'attività rendicontata consiste nella detenzione dei modelli cartacei delle carte d'identità -forniti alla Prefettura dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ognuno dei quali è contraddistinto da un numero di serie progressivo (si tratta di carte valori si sensi del D.M. Economia e Finanze 23/12/2013 All.A) - al fine di distribuirli ai Comuni che ne fanno richiesta, previa esibizione della ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto in relazione al quantitativo richiesto (come accertato nel corso dell'istruttoria, tale versamento è effettuato direttamente alla Tesoreria Provinciale dello Stato: il conto, pertanto, è esclusivamente a materia).

In concreto, l'attività di distribuzione viene svolta da uno dei dipendenti assegnati all'Area Enti Locali, il quale provvede all'annotazione su apposito registro degli estremi dell'avvenuta consegna, riportando i numeri di serie dei modelli ed il quantitativo. Lo stesso provvede a compilare anche un modello di ricevuta (mod.4) che, controfirmato dal dipendente comunale ricevente, viene restituito alla Prefettura con l'annotazione del numero di protocollo comunale.

Il conto giudiziale viene redatto mediante compilazione dello specifico mod. 65-Ramo U.T.G. (od analogo prospetto), che riporta a "carico" i numeri di serie ed il quantitativo dei modelli delle carte d'identità risultanti al 1°

gennaio dell'anno di riferimento e le eventuali forniture ricevute nel corso della gestione dall'Istituto Poligrafico e, a "scarico", i numeri di serie ed il quantitativo dei supporti distribuiti ai Comuni nell'anno e la giacenza al 31 dicembre.

Ebbene, l'esame dei mod. 4 acquisiti nel corso dell'istruttoria (complessivamente 22) ha evidenziato che, nella concreta prassi, alla gestione hanno preso parte i funzionari addetti all'ufficio, Gianni Berto, Manuela Cimino e Teresa Callea, unici sottoscrittori delle ricevute di consegna. I medesimi funzionari hanno sottoscritto le ricevute di consegna in qualità di "impiegato addetto" ed hanno, quindi, assunto del pari la qualifica di agente contabile di fatto.

Tale modalità di gestione è stata riscontrata anche in relazione alle medesime gestioni dei precedenti esercizi 2019 (oggetto del giudizio n. 32492) e 2020 (oggetto del giudizio 32491), seppur rendicontate da altri agenti, nonché dell'esercizio 2021 (oggetto del giudizio 32493) e del successivo esercizio 2024 (oggetto del giudizio n. 32494) rendicontati dal medesimo agente e la stessa, anche alla luce delle comunicazioni dell'Amministrazione acquisite nelle diverse istruttorie, corrisponde al modello organizzativo adottato nel periodo di riferimento.

3.A tal proposito, osserva il Collegio che la fattispecie descritta rappresenta una gestione plurisoggettiva sussumibile nel modello legale disciplinato dall'art. 192 del R.D. n. 827/1924.

Va ricordato, infatti, che la qualifica di agente contabile discende dalla mera circostanza, anche di fatto, dell'avere il maneggio del denaro pubblico o dell'essere "*consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo*

Stato" (art. 178 reg. cont. stato; art. 74 rd. 2440/23), prescindendo dall'esistenza di un provvedimento di nomina, tanto che la presentazione del conto giudiziale (e la conseguente sottoposizione a giudizio di conto) è obbligo incombente finanche a coloro i quali si siano "ingeriti", lecitamente o meno, in una gestione altrui o in una gestione in via di fatto per la sola circostanza dell'avvenuto maneggio del denaro e/o dell'essere stati consegnatari di beni, materie ed oggetti dello Stato.

Ciò posto, come emerso nel corso del giudizio, le carte valori di cui è causa erano in uso presso l'ufficio competente alla distribuzione dei modelli di carte di identità, a cui, oltre al responsabile (che, nel caso di specie, ha reso il conto), erano addetti più impiegati i quali hanno avuto parte nella gestione quantomeno nella fase della distribuzione: pertanto, erano tenuti alla resa del conto tutti coloro i quali, all'interno dell'ufficio hanno avuto la disponibilità (e quindi la custodia) e il maneggio dei modelli da distribuire ai Comuni richiedenti, essendo altresì obbligati alla corretta tenuta dei registri di carico e scarico nonché alla rendicontazione della giacenza iniziale e finale, comprensiva delle movimentazioni in entrata e in uscita (nello stesso senso, in fattispecie analoga, Sez. Veneto, n. 221/2024).

Secondo il modello di organizzazione instauratosi e consolidatosi nella prassi dell'Amministrazione (come, peraltro, da quest'ultima confermato anche nelle memorie dei giudizi relativi agli altri esercizi), quindi, tra il soggetto "responsabile" dell'ufficio e gli "addetti" alla distribuzione, tutti coinvolti -con funzioni e mansioni diverse, ma in larga misura intercambiabili-, nella gestione delle carte valori in custodia si delinea uno schema del tipo "agente principale/subagente", in cui l'agente principale si

pone in un rapporto diretto con l'Amministrazione (alla quale, infatti, presenta il conto) fungendo da intermediario/collettore (in un unico conto) delle gestioni degli agenti secondari che, appunto, confluiscono ("si concentrano") in quella dell'agente principale.

4. Nel caso in esame, invece, il documento di rendicontazione è unitario, nonostante l' "ingerenza" di una pluralità di soggetti nella gestione: ne deriva un rilevante profilo di irregolarità del conto, in quanto non corredato dei conti degli agenti secondari, come invece previsto dal terzo comma dell'art.192 del r.d. n. 827 del 1924 ("*I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del ministro del tesoro ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale*").

A tale proposito, il Collegio osserva che il conto in esame non può ritenersi adeguatamente rappresentativo in mancanza dell'allegazione al conto "principale" dei (sub)conti presentati dagli altri soggetti che, ingeritisi nella gestione (legittimamente, per dovere ed in ragione dei compiti d'ufficio), erano tenuti a renderli.

Il conto, infatti, deve essere idoneo a dimostrare, mediante le scritturazioni ivi contenute, i fatti di gestione ed i relativi risultati (principio oggi positivizzato nell'art. 140, comma 2, c.g.c.): la forma del conto ed i relativi contenuti debbono, conseguentemente, essere coerenti con questa finalità.

La giurisprudenza di questa Corte da tempo è pervenuta ad affermare l'indefettibilità non solo dell'obbligo di rendicontazione (in ipotesi, anche in assenza di specifico modello), ma, sotto il profilo contenutistico, dell'obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione

(cfr. Sez. Piemonte, n. 144/2011, Sez. Calabria, n. 122/2022, Sez. Campania n. 177/2025: "*in giurisprudenza si ritiene che possano ritenersi validi i conti redatti in modo difforme rispetto ai modelli normativi, a condizione che il conto sia esaurientemente rappresentativo della gestione, e che i relativi contenuti siano coerenti con l'obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione che consentano la verifica di regolarità nel rispetto della normativa disciplinante l'attività degli agenti contabili (art. 140, comma 2, c.g.c.*)").

In applicazione di tali generali principi, la giurisprudenza afferma l'irregolarità del conto tanto nel caso in cui sia rappresentativo di una pluralità di gestioni facenti capo al medesimo agente (Sez. Calabria, n. 354/2020: id. n. 405/2019), quanto nel caso in cui la medesima gestione faccia capo ad agenti diversi (*ex aliis*, Sez. Sicilia, n. 825/2020; Sez. Veneto n. 243/2024; id. n. 28/2025) e ciò proprio in ragione del fatto che la confusione delle gestioni (sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo) impedisce la corretta individuazione della responsabilità dei singoli agenti (*ex aliis,* Sez. Veneto, n. 29/2023) i quali, di regola, rispondono per la parte che vi hanno avuto (art. 192, comma 2, R.D. 827/24).

5. Con riferimento, infine, alla mancata presentazione della relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., il Collegio ritiene che tale omissione non possa essere addebitata all'agente contabile, bensì all'Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento.

Sul contenuto della citata relazione, infine, il Collegio rileva che la stessa - come da ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale -

"*dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione*".

Non può pertanto, ritenersi che l'avvenuta parificazione del conto e l'apposizione del visto di regolarità della Ragioneria Territoriale dello Sato abbiano potuto assolvere, in funzione sostitutiva, a quella propria della relazione dell'organo di controllo interno che ne differisce per metodo e contenuto, trattandosi di adempimento specifico finalizzato alla resa del conto innanzi a questa Corte, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.g.c..

6. Alla luce di quanto suesposto, pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare né l'agente può essere ammesso a discarico.

7. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. 32780 del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente contabile Luigi Vitetti in relazione al conto giudiziale n.80324, depositato in data 13 aprile 2023, lo dichiara irregolare e, per l'effetto, non discarica l'agente.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 11 giugno 2026.

Il Giudice Relatore	**Il Presidente**
Daniela Alberghini	**Marta Tonolo**
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 07/09/2026

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo